CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 7 DICEMBRE 2022, N. 170

OGGETTO: Deliberazione n. 190 del 15 dicembre 2017 "Criteri per l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'istituto della risoluzione unilaterale anticipata del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72 del DL 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014".

Schema di deliberazione 2 novembre 2022, n. 140

Verbale n. 32

Componenti:			**Presente**	**Assente**	**Votazione**
Presidente	Marco	VINCENZI	x	□	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	□	x	----------
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	x	□	favorevole
Consigliera Segretaria	Michela	CALIFANO	x	□	favorevole
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	□	x	----------
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	x	□	favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'articolo 24, recante: "Misure in materia di trattamenti pensionistici";

VISTO l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale: "*Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24.*"

VISTA la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione n. 2 del 19/02/2015 avente ad oggetto "*Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro — Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*", e, in particolare, il paragrafo n. 3.1;

VISTO l'articolo 1, comma 194, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che dispone: "*Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione*";

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l'articolo 15 recante: "*Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali.*";

VISTO il parere DFP-0054803-P-18/08/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata;

VISTO il decreto 27 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 190 del 15 dicembre 2017 recante "*Criteri per l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'istituto della risoluzione unilaterale anticipata del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72 del DL 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014*.";

CONSIDERATO che la scelta organizzativa di ricorrere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro adottata con la citata deliberazione Udp n. 190/2017 trae il suo fondamento dalla volontà dell'Amministrazione di assicurare un risparmio dei costi e di favorire l'incremento del turn over, ma garantendo nel contempo che ciò avvenga senza pregiudizio per le funzionalità dell'Ente e, dunque, salvaguardando qualità e quantità dei servizi erogati;

CONSIDERATO che come dai dati riportati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 del Consiglio regionale del Lazio, adottato con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 28 giugno 2022, n. 55, il personale del ruolo del comparto alla data del 31 dicembre 2021 è di n. 350 unità a fronte di una dotazione organica di n. 495 unità e che il personale del ruolo della dirigenza alla data del 31 dicembre 2021 è di n. 8 unità a fronte di una dotazione organica di n. 28 unità, ridotta ulteriormente a n. 26 unità con la deliberazione n. 10 del 27 gennaio 2022, per un totale complessivo di n. 163 vacanze;

CONSIDERATO altresì, che dal 31 dicembre 2021 ad oggi sono cessate ulteriori n. 18 unità di personale e dalla data del 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2024 sono previste ulteriori 27 cessazioni;

VISTE le note 31 agosto 2022, prot. n. 0004441 e 7 ottobre 2022 prot. n. 0005700 con le quali la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Lazio evidenzia che ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del d.l. 34/2019, le Regioni sopra soglia "adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%;

RILEVATO pertanto che il numero delle unità di personale appartenenti al ruolo del Consiglio regionale che sono cessate dal servizio per pensionamento è in costante aumento e che, specialmente in alcune strutture, il previsto pensionamento di ulteriori unità di personale potrebbe determinare nell'immediato un pregiudizio per lo svolgimento delle attività di competenza, data l'elevata esperienza e professionalità acquisita dal personale che sarà a breve collocato in quiescenza;

CONSIDERATO che, come precisato nel suddetto parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. DFP-0054803-P-18/08/2021, "*il conseguimento da parte dei dipendenti del requisito contributivo utile per l'accesso alla pensione anticipata non si configura come un "limite massimo", bensì come un requisito necessario alla maturazione del diritto stesso. Il dipendente resta soggetto al solo limite di età anagrafica per la permanenza in servizio, relativo all'ordinamento di appartenenza (65 anni per la generalità dei dipendenti pubblici) e, se consegue il diritto all'accesso alla pensione anticipata*

ad un'età inferiore, può scegliere di:

- *esercitare tale diritto chiedendo la cessazione del rapporto di lavoro;*
- *permanere in servizio fino all'età di 65 anni, momento in cui l'amministrazione dovrà far cessare il rapporto di lavoro d'ufficio per raggiunti limiti di età.*";

RITENUTO, pertanto, opportuno revocare la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 dicembre 2017, n. 190, lasciando libera scelta al dipendente o al dirigente, che ha raggiunto i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata, di permanere in servizio nel rispetto del limite di età fissato a 65 anni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche;

VISTO l'articolo 30, comma 3, del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di revocare la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 dicembre 2017, n. 190 "Criteri per l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'istituto della risoluzione unilaterale anticipata del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72 del DL 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014";

2. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture della Giunta e del Consiglio per i successivi adempimenti;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

LA SEGRETARIA GENERALE	IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci	F.to Marco Vincenzi